# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3580

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 17 novembre 1966*** *(Stampato n. 1485)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
**(MARIOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(REALE ORONZO)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(TREMELLONI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
**(GUI)**

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(DELLE FAVE)**

—

Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1966***

## DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

La vigilanza si estende:

1) alla formazione professionale;

2) all'accertamento del titolo di abilitazione;

3) all'esercizio dell'arte predetta.

ART. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

ART. 3.

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme vengono approvati i programmi di insegnamento e i regolamenti delle scuole stesse.

ART. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di odontotecnico possono essere istituite presso cliniche universitarie o ospedali dipendenti da enti pubblici che siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Dette scuole possono altresì essere istituite presso enti pubblici, che esercitano la assistenza sanitaria e risultino in possesso dei mezzi di cui al comma precedente.

ART. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di cinque anni.

Possono essere anche istituiti corsi di studio serali: in questo caso la durata del corso è di sei anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

ART. 7.

Al termine del corso, gli allievi sostengono prove di esame teoriche e pratiche nelle materie di insegnamento. Tali prove di svolgeranno in due sessioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro della sanità nomina annualmente, per ciascuna scuola o gruppo di scuole, una Commissione esaminatrice presieduta da un funzionario medico del Ministero della sanità, di grado non inferiore al settimo e composta da:

*a*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*b*) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia, sede della scuola;

*c*) un direttore di scuola per odontotecnici;

*d*) un docente di materia obbligatoria del corso di studi;

*e*) un odontotecnico designato dal Collegio della provincia sede della scuola, di cui al successivo articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Medico provinciale o sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione al numero degli allievi presentatisi agli esami.

ART. 8.

Il Ministro della sanità, con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Qualora il numero degli allievi di una provincia sia esiguo, il Ministro può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di più province.

ART. 9.

Qualora la scuola per odontotecnici venga istituita presso cliniche universitarie o nell'ambito di ospedali dipendenti da enti pubblici, la direzione della scuola è affidata al direttore della clinica universitaria o al primario di odontoiatria o ad un odontoiatra consulente o, in mancanza, al direttore sanitario dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

L'insegnamento deve essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da odontoiatri e, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

ART. 10.

Ai candidati che superano gli esami di cui all'articolo 7, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

ART. 11.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 12.

Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità emanerà le disposizioni necessarie per la trasformazione delle scuole esistenti per il rilascio della licenza di odontotecnico, entro e non oltre l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi dentaria da eseguire.

È inibita comunque agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente.

Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari durante le prove di congruenza o la applicazione delle protesi.

ART. 14.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è subordinato all'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17 ed alla registrazione del diploma nell'Ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

Le registrazioni dovranno essere effettuate con le modalità previste dal regolamento.

Eseguita la registrazione, l'Ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione dopo avervi annotato l'avvenuta registrazione e darne notizia al Medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico dei Comuni della provincia.

L'esercente l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico che si trasferisce in un altro Comune per esercitare la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale.

ART. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella *A*, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

L'iscrizione all'Albo, nonché il trasferimento dell'iscrizione stessa da un Albo provinciale ad un altro, sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204 della predetta tabella allegato *A*.

ART. 16.

Chiunque esercita l'arte di odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 14, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il Medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

ART. 17.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico, che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi provinciali degli esercenti l'attività ausiliaria sanitaria di odontotecnico sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali degli odontotecnici ed alla Federazione nazionale, le disposizioni del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Se il numero degli odontotecnici residenti nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del Medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizioni due o più province finitime, designandone la sede.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ART. 18.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

### ART. 19.

Le scuole attualmente esistenti, istituite presso enti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, possono essere riconosciute, seguitando quindi a funzionare, purché per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, nonché alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per l'istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico e dei programmi scolastici al Ministero della sanità che, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 20.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente l'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico, da almeno 4 anni in cliniche universitarie o presso amministrazioni ospedaliere od enti pubblici in genere,

ovvero da almeno 6 anni in laboratori privati, saranno ammessi, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere le stesse prove di esame teoriche e pratiche, previste dal precedente articolo 7 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

La certificazione necessaria per comprovare il servizio prestato sarà precisata nel regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge.

ART. 21.

All'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni previste dalla presente legge, calcolato in lire venti milioni annui, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1965, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

ART. 22.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.